

Capitolato di regolazione del contratto di fornitura in nolo di n. 1 sistema olfattivo elettronico automatico (naso elettronico), controllabile e attivabile da remoto, per monitoraggi in continuo di emissioni odorogene in ambiente esterno, della durata di 5 anni, a servizio della Sezione Aria e Atmosfera di ARPA Valle d'Aosta (ARPA).

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura in nolo e della seguente strumentazione con relativa posa in opera: n. 1 Sistema Olfattivo Elettronico automatico (Naso Elettronico), controllabile ed attivabile in remoto, per monitoraggi continuativi di emissioni odorigene in ambiente esterno

Le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura sono riportate nell'Allegato tecnico.

Articolo 2 - Valore dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in euro 86.000,00 (ottantaseimila/00) IVA esclusa, comprensivo del valore dell'eventuale riscatto opzionale, stimato in euro 10.000,00 (diecimila/00) IVA esclusa.

Articolo 3 – Durata dell'appalto

Il contratto di noleggio avrà la durata di 60 mesi decorrenti dalla data di accettazione di cui all'articolo 7 (Presenza in consegna e collaudo iniziale). Al termine di questo periodo il Fornitore provvederà al ritiro dell'attrezzatura a proprie spese, salvo il caso in cui ARPA non abbia esercitato l'opzione di riscatto.

Articolo 4 - Caratteristiche tecniche generali

La fornitura in noleggio del Naso Elettronico deve essere conforme alle specifiche indicate nell'Allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente capitolato.

La strumentazione oggetto del contratto di noleggio deve:

- I. essere confezionata in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione durante le fasi di trasporto;
- II. essere fornita completa di ogni parte ed accessorio che ne consenta il completo funzionamento e installata presso le sedi indicate da ARPA.

Articolo 5 – Consegna.

La consegna deve essere effettuata tassativamente entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto, o dalla sua attivazione in regime di urgenza, in orario compreso dalle 9.00 alle 16.00 di ciascun giorno esclusi sabato e festivi, presso la sede di ARPA, previo accordo con i tecnici ARPA di riferimento.

La consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, recapito "al piano" e prima installazione.

Per la movimentazione della strumentazione il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'Agenzia; ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o da operatore dallo stesso incaricato previo eventuale sopralluogo dei locali ospitanti.

Il fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme relative alla corretta conservazione e movimentazione della strumentazione durante le fasi di trasporto e, qualora gli imballi non corrispondano a queste regole e/o presentino difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità, la merce verrà rifiutata e il fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Articolo 6 – Assistenza tecnica nel periodo di nolo

Durante l'intero periodo di nolo il Fornitore dovrà:

- garantire “on-site” o presso altra sede da concordare il ripristino del corretto funzionamento della strumentazione entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione di intervenuto guasto o malfunzionamento, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 8;
- nel caso in cui l'apparecchiatura non possa essere riparata entro il termine sopra indicato, il fornitore è tenuto a sostituire la strumentazione con altra nuova ed equivalente entro 30 giorni naturali consecutivi, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 8.

Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni saranno a carico del fornitore.

Sono altresì a carico del fornitore tutte le spese per la sostituzione dell'apparato guasto con uno nuovo. In caso di guasto per negligenza imputabile ad ARPA, sarà richiesto un preventivo per il ripristino della funzionalità e ARPA valuterà se procedere con la richiesta di riparazione/sostituzione. Il fornitore è tenuto, ai fini dell'attivazione del contratto, a fornire ai tecnici ARPA di riferimento i contatti utili (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) per attivare l'assistenza tecnica in caso di anomalie dello strumento in periodo di nolo.

Articolo 7 – Presa in consegna e collaudo iniziale

ARPA accerterà la conformità della strumentazione fornita ed installata a quanto previsto nel capitolato e nell'Allegato tecnico e dichiarato dal fornitore in sede di offerta ed effettuerà le prove di funzionalità per il collaudo della strumentazione entro 30 giorni dalla data di consegna della fornitura. Durante le suddette prove preliminari il fornitore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione di ARPA tutta la strumentazione atta a testare i sistemi oggetto della fornitura.

Dette prove e verifiche preliminari saranno effettuate in contraddittorio con i tecnici dell'operatore aggiudicatario e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di verifica di conformità, sottoscritto dal Fornitore e, per ARPA, dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

La data del verbale di collaudo della fornitura con esito positivo costituirà la data di accettazione della fornitura e di inizio del periodo di nolo.

Qualora il collaudo ponga in evidenza malfunzionamenti o altre anomalie tecnico-funzionali, il fornitore si impegna a porvi rimedio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di non conformità, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 8.

La strumentazione non accettata resta a disposizione del fornitore che, sotto la sua responsabilità, dovrà provvedere al suo ritiro; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della strumentazione, nonché ogni spesa sostenuta per il ritiro e la consegna.

Articolo 8 – Penali

Sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto della fornitura per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini:

- di consegna di cui all'articolo 5;
- di riparazione e di sostituzione di cui all'articolo 6;
- di sostituzione dell'apparato dopo collaudo negativo di cui all'articolo 7.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al fornitore. Il fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate le penali come sopra indicate.

ARPA potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della fornitura.

ARPA potrà applicare le penali mediante escussione della cauzione definitiva oppure compensando i crediti in capo al fornitore verso ARPA, vantati dallo stesso a qualsiasi titolo.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 9 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel suo Allegato tecnico, e nell'offerta tecnica del fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia

pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Il fornitore si obbliga inoltre ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme sopravvenute in pendenza di contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi pattuiti ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto regolato dal presente capitolato e dal suo Allegato tecnico, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

Il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.

Il fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso e conformemente alle disposizioni anti-Covid, fermo restando che è cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 10 - Canone annuo e riscatto

L'Appaltatore, in fase di offerta, dovrà indicare il canone annuo del contratto di nolo della strumentazione di cui all'Allegato tecnico ed alle condizioni indicate nel presente capitolato, e un'eventuale ulteriore rata iniziale comprensiva delle operazioni necessarie per la prima messa in esercizio della strumentazione (costo del trasporto, della prima installazione e avvio del sistema, della formazione e dell'assistenza iniziale del personale ARPA).

Il costo del contratto di nolo include, oltre agli oneri di installazione e messa in funzione dell'apparato sopra indicati, un'assistenza full-service comprendente ogni onere relativo a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazione dei guasti non dovuti a negligenza o imperizia del personale ARPA, di aggiornamento, di assistenza da remoto e/o in presenza per la soluzione di criticità e garantire la corretta funzionalità nonché alla fornitura di parti di consumo.

Il canone si riferisce quindi alla fornitura del Naso elettronico in nolo e alle prestazioni accessorie, come definite nel presente capitolato e nel suo Allegato tecnico, da rendere a perfetta regola d'arte; il canone è dovuto unicamente al fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle intervenute disposizioni sulla disciplina tecnica o in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono compresi nel corrispettivo contrattuale (canone). I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

ARPA si riserva al termine del contratto, di acquisire la strumentazione. In sede di offerta deve essere indicato il prezzo dell'eventuale riscatto finale.

Articolo 12 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il Fornitore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione. La cauzione definitiva è costituita ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto terminato il contratto di servizio e dopo aver accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

Articolo 13 - Fatturazione e Pagamenti

Le fatture saranno emesse nel modo seguente:

- a collaudo iniziale con esito positivo: eventuale rata iniziale;
- canone annuale: con cadenza bimestrale;

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero di CIG (Codice Identificativo di Gara).

Si applicano ad ARPA le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

I pagamenti verranno effettuati entro trenta giorni dall'accertamento della conformità della prestazione, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico affidatario assume inoltre l'obbligo di attuare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente contratto attraverso l'apposito conto corrente bancario o postale dedicato che verrà comunicato all'Agenzia scrivente, sul quale far affluire tutti i pagamenti. In caso di effettuazione di transazioni senza l'osservanza dei citati obblighi normativi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. E' ammessa la comunicazione del conto corrente una sola volta qualora l'Agenzia di somministrazione aggiudicataria abbia contratti pregressi con ARPA.

Articolo 15 – Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto del servizio, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 16 – Risoluzione del contratto.

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di appalto, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con posta elettronica certificata (PEC), nel caso di grave o reiterato inadempimento delle prestazioni contrattuali.

In ogni caso ARPA può risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. qualora il fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente Articolo 8 “Penali”;
2. violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
3. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo “Brevetti industriali e diritti d'autore”;
4. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
5. in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali o specifici richiesti per la partecipazione alla procedura di contrattazione.

Con la risoluzione del contratto sorge per ARPA il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore affidatario.

In tutti i predetti casi di risoluzione ARPA ha diritto di trattenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 17 – Recesso

ARPA ha diritto di recesso nei casi di:

1. giusta causa;
2. mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;

2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA.

In caso di recesso da parte di ARPA, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Articolo 18 – Subappalto

E' ammesso l'eventuale subappalto per la sola fornitura del materiale di consumo.

Articolo 19 - Cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti di ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'articolo 106 comma 13 del decreto legislativo 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 20 – Brevetti industriali

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre, vendere o noleggiare i beni oggetto del contratto, mantenendo indenne ARPA da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Articolo 21 - Stipula contratto

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con sottoscrizione in formato digitale (p7m.); eventuali spese correlate sono pose a carico dell'aggiudicatario. Spese, oneri e diritti inerenti e conseguenti all'affidamento e all'esecuzione del contratto, sono a totale carico dell'operatore affidatario.

Articolo 22 - Controversie

Qualunque controversia originata dal presente contratto sarà risolta in via conciliativa. Se l'accordo non sarà possibile, si dichiara competente il Foro di Aosta.

Articolo 23 - Spese

Spese, oneri e diritti inerenti e conseguenti all'affidamento e all'esecuzione del contratto, sono a totale carico dell'operatore affidatario.

TUTELA DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA)

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si informa che:

- a) il Titolare del trattamento è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), Loc. La Maladière, Rue de la Maladière 48– 11020 Saint Christophe (AO), nella persona del Direttore generale, quale legale rappresentante;
- b) i dati conferiti dall'operatore concorrente/affidatario verranno trattati dall'ARPA in qualità di Titolare esclusivamente per le finalità previste dal procedura di affidamento del contratto in oggetto (scelta del contraente, successiva stipulazione e gestione del contratto); le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
- d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che il richiedente, se intende presentare offerta, deve rendere la documentazione contenente i dati richiesti dall'ARPA, quale committente, in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici; la mancata produzione dei dati richiesti comporta l'esclusione dalla procedura di contrattazione ovvero la decadenza dalla aggiudicazione;
- f) i soggetti o le categorie di soggetti di riferimento per il trattamento dei dati sono: 1) il personale dell'ARPA (appartenente al Servizio amministrativo e alla Sezione Aria e Atmosfera) in relazione al procedimento finalizzato alla scelta del contraente, ai successivi perfezionamento e gestione del contratto; 2) soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale

comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante; 3) la Centrale Unica di Committenza regionale presso IN.VA. SpA di Pollein (AO), che gestisce la fase di affidamento del contratto fino all'aggiudicazione.

g) parte dei dati conferiti potranno essere diffusi mediante pubblicazioni con particolare riguardo agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;

h) l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

i) l'interessato ha diritto di ottenere:

- in qualunque momento la conferma della esistenza dei propri dati personali e di verificarne l'esistenza;

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

- l'attestazione che le suddette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Marzo 2021